

XCVI.

TORNATA DEL 25 APRILE 1898

Presidenza del Vicepresidente CREMONA.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Comunicazioni — Presentazione di progetti di legge — Discussione degli articoli del progetto di legge: « Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali » (N. 10) — Parlano i senatori Gadda, Pellegrini relatore, Serena, Paternostro, Borgnini ed il presidente del Consiglio — Sono approvati i due primi articoli ed è sospesa la votazione del terzo — Rinviati a domani il seguito della discussione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra e delle finanze.

Il senatore, *segretario*, DI PRAMPERO dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Lo stesso senatore, *segretario*, DI PRAMPERO, legge:

« N. 63. — Il signor Felice Pennasilico di Gaetano, da Ogliara (Salerno), fa istanza al Senato perchè gli assistenti farmacisti siano autorizzati ad esercitare liberamente la professione di farmacisti ».

(Petizione mancante dell'autentica).

« N. 64. — La Giunta municipale di Alessandria fa voti perchè sia emendato l'art. 17 del disegno di legge per la riforma dei dazi comunali ».

Comunicazione.

PRESIDENTE. Le famiglie dei defunti senatori Parenzo e Puccioni ringraziano il Senato per le

condoglianze fatte loro pervenire per la perdita dei loro congiunti.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali » (N. 10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali ».

Come il Senato rammenta, nella seduta di sabato è stata chiusa la discussione generale di questo disegno di legge. Oggi passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando richiamati alla osservanza degli obblighi loro imposti per legge persistono a violarli. Dovrà procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

Questo termine potrà per eccezione essere prorogato fino a sei mesi complessivamente per speciali motivi amministrativi o di ordine pubblico di particolare gravità, previo parere del Consiglio di Stato intorno all'opportunità della proroga.

Lo scioglimento e la proroga del termine sovra stabilito sono ordinati con decreto reale.

Il decreto reale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento e il testo del parere del Consiglio di Stato quando è richiesto: e tutto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del regno entro quindici giorni dalla data del decreto e comunicato integralmente ogni tre mesi al Senato ed alla Camera dei deputati assieme ad un elenco dei decreti di scioglimento emessi nel trimestre. Questa disposizione si applica anche allo scioglimento dei Consigli comunali contemplato nell'articolo seguente.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GADDA. Io mi permetto di rivolgere una domanda all'Ufficio centrale.

Desidererei sapere quale sia la vera ragione per cui in questo articolo è stata imposta la seguente condizione: « e tutto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno entro quindici giorni dalla data del decreto e comunicato integralmente ogni tre mesi al Senato ed alla Camera dei deputati assieme ad un elenco dei decreti di scioglimento emessi nel trimestre. Questa disposizione si applica anche allo scioglimento dei Consigli comunali contemplato nell'articolo seguente ».

Ora io credo che sarebbe assolutamente sufficiente per gli effetti che si vogliono ottenere con questa disposizione di legge la pubblicazione motivata nella *Gazzetta Ufficiale*.

L' unica ragione, che io veda, di avere unita questa ulteriore obbligatorietà al Governo di fare ogni tre mesi la comunicazione al Senato e alla Camera dei deputati, si è perchè attualmente esiste già quest'obbligo, ed effettivamente si esegue; ma a me pare che mentre l'amministrazione non ha trovato finora alcun vero vantaggio, alcuna vera ragione in questa disposizione, vi ha però intrinseco in essa, un pericolo, o meglio, un vizio nell'essenza di questo fatto. Noi con questa comunicazione al Corpo legislativo che imponiamo al Governo, veniamo a mischiare l'azione del Governo all'azione delle Camere, a far partecipare indirettamente il Corpo legislativo agli atti del Governo, e a far condividere fra Camera e Governo la responsabilità morale. Ogni volta che si viola la

doverosa separazione dei poteri legislativo ed esecutivo, se non facciamo correre un pericolo alle istituzioni, le veniamo però a viziare. Eseguita la presentazione obbligatoria dei decreti di scioglimento e delle loro motivazioni, è naturale che il silenzio sia una tacita approvazione di quegli atti, e così il silenzio diminuisce, se non copre, la responsabilità del Governo. Per ottenere l'effetto di dare conto alle Camere ed al paese di quegli atti, perchè non basterebbe la pubblicazione motivata nella *Gazzetta Ufficiale*? I senatori, i deputati ed ogni cittadino, ogni volta che loro interessi, sanno come conoscere e controllare gli atti di Governo, e ogni membro del Parlamento può chiederne ragione.

Le pubblicazioni del foglio ufficiale è vero che rimangono poco conosciute, ma la causa di tale noncuranza è perchè sono inutili, perchè superflue.

Quando fosse nel solo organo ufficiale la legale pubblicazione degli atti; quando questa verte sopra misure di tanta gravità, quali sono lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, chiunque vi ha interesse, vorrebbe conoscere le cause e saprebbe ove trovarne la relazione. È assai più difficile, parlo rispetto al pubblico, rintracciare un decreto negli Atti della Camera, che nel foglio ufficiale. La pubblicazione si deve fare per tutti, non per soli membri del Parlamento. Ora la *Gazzetta Ufficiale* dovrà portare anche il parere del Consiglio di Stato, e così avrà tutti quei chiarimenti che possono giustificare o far disapprovare la condotta del Ministero.

Ponendo invece l'obbligo che il progetto attuale propone, che cosa succede? Che l'amministrazione governativa che ha comunicato al Parlamento questi atti di scioglimento, crede di essere al coperto della propria responsabilità. Con queste pubblicazioni, lo ripeto, noi veniamo a chiamare il corpo legislativo, nella maggior parte dei casi, ad assumere l'apparenza di approvarli. Infatti il silenzio della Camera che cosa altro potrà significare, se non approvazione? Dal momento che la presentazione è resa obbligatoria per legge bisogna bene che abbia un significato.

Tutte queste disposizioni sono formalità inutili, che avvezzano i legislatori e il pubblico a non badarvi. In sostanza però hanno il vizio

che ho notato di confondere l'azione dell'amministrazione responsabile con quella del corpo legislativo irresponsabile.

Forse l'argomento non sembrerà molto importante, ma ho voluto richiamarvi l'attenzione dell'Ufficio centrale, perchè siccome si tratta di una disposizione viziosa che già esiste nella nostra legge, ora che noi studiamo le riforme amministrative, perchè non dovremmo correggere un sistema erroneo e pericoloso?

Lasciamo che la *Gazzetta Ufficiale* pubblichi i decreti di scioglimento con tutte le considerazioni colle quali il Governo crede di poter giustificare il suo provvedimento, e lasciamo che pubblichi anche il parere del Consiglio di Stato.

Chi ha interesse di conoscere tali atti, saprà dove può andarli a vedere, e prendere l'iniziativa delle pratiche occorrenti ad una opposizione legale.

Invece noi col sistema proposto, andiamo a provocare discussioni che assumono sempre carattere politico, perdendo il carattere amministrativo che dovrebbero conservare.

Noi dovremmo ottenere, e questa, secondo me, sarebbe una vera e buona riforma, che ciascuno rimanga nelle proprie competenze; allora la responsabilità sarà integra.

Io non faccio una proposta, ma dopo che avrò sentito una ragione che mi possa guidare nel mio giudizio, vedrò se debba farla o se debba invece limitarmi alle osservazioni che ho creduto esporre al Senato.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. Quanto all'argomento di cui ha parlato l'onor. Gadda, io ho poco da dire. Qui si ripete una disposizione della legge vigente la quale ha evidentemente questo solo intento, di facilitare il sindacato costituzionale dei due rami del Parlamento. Certo il comunicarsi o non comunicarsi le relazioni e i decreti alle due Camere, è cosa di non grave importanza; per cui per conto mio me ne rimetterò interamente all'opinione dell'Ufficio centrale.

Avrei un'altra piccola osservazione a fare per conto mio, molto piccola in fondo; e premetto che la riferirò all'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale propone in quest'articolo una variante alla legge vigente quando si tratta di prorogare i poteri del commissario straordinario da tre a sei mesi; naturalmente poi estende questa variante ai casi di scioglimento per due o tre anni.

La variante è questa: «previo parere del Consiglio di Stato».

Io lodo il pensiero dell'Ufficio centrale di mettere una certa remora al Governo il quale potrebbe essere trascinato ad abusare di questo potere dalle solite pressioni parlamentari che tutti condanniamo, ma che tutti, più o meno, finiamo per subire. Però non so se sia opportuno l'obbligo d'interrogare il Consiglio di Stato perchè qui non è il caso degli Istituti di previdenza. Quando si tratta di Opere pie, la legge vuole, ed opportunamente vuole, che sia udito il parere del Consiglio di Stato, perchè si tratta di riparare a disordini che raramente assumono il carattere politico, ma sono invece d'indole assolutamente amministrativa. Quando si tratta di Consigli comunali, lo scioglimento o la proroga dei poteri del Commissario sono atti essenzialmente politici, ispirati al criterio dell'ordine pubblico.

Ora interpellare il Consiglio di Stato il quale non deve essere un potere politico (guai se lo fosse!), non mi pare sarebbe cosa veramente opportuna.

Siccome però il parere del Consiglio di Stato non è assolutamente obbligatorio, perchè qui non è detto: «udito il parere conforme del Consiglio di Stato», posso concludere dicendo che se l'Ufficio centrale vuol cancellare questo inciso, farà, a mio modo di vedere, cosa molto corretta, ed io glie ne sarò molto grato: se poi crede di mantenerlo, io mi sottometterò al suo giudizio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Serena.

SERENA. Io non posso limitarmi ad osservazioni speciali come quelle fatte dal senatore Gadda e a cui ha risposto il presidente del Consiglio; debbo per pochi minuti richiamare l'attenzione del Senato sul concetto che informa l'articolo 1 del disegno di legge proposto dall'Ufficio centrale, perchè esso a prima giunta potrebbe ritenersi assolutamente diverso da quello che informa l'articolo 1 del progetto ministeriale.

Le cose che io sto per dire avrei potuto dirle anche nella discussione generale, ma ho preferito di prendere la parola sugli articoli, volendo nello stesso tempo dar ragione degli emendamenti che ad alcuni articoli di questa legge mi permetterò di proporre.

Come le persone fisiche, così le persone civili, o enti morali che vogliansi dire, vanno soggette a gravi malattie, le quali talvolta possono minacciarne l'esistenza.

Le prime provvedono alla loro cura o direttamente o per mezzo delle loro famiglie, e quando ogni rimedio riesce vano, soggiacciono al fato comune. Le seconde invece non possono morire: debbono vivere, vivere bene, e chi deve provvedere alla loro buona e sana esistenza, è lo Stato, il quale non può non aver cura degli enti minori, che in esso e per esso vivono, e sono soggetti all'alta sua vigilanza e tutela.

Se l'egregio mio amico il senatore Faldella nella passata seduta avesse sostenuto che alle malattie degli enti morali debbono provvedere gli enti stessi, e quando non riescono a guarire, rassegnarsi a morire, io, non avrei potuto seguirlo, ma lo avrei capito. Egli però non propose neppure di abrogare le disposizioni della vigente legge comunale e provinciale. (Già se l'avesse fatto, non avrebbe raggiunto il suo scopo, perchè lo Stato, anche senza espresse ed esplicite disposizioni di legge non può in alcuni casi estremi dispensarsi dal fare ciò che nello esercizio dell'alta sua funzione sociale, è obbligato a fare). Il senatore Faldella si limitò dunque ad affermare che questa legge segnava un regresso nella nostra legislazione, essendo in contraddizione con lo spirito liberale che ha informato sinora tutte le nostre leggi. Ora, a dire il vero, a me non pare che si possa qualificare come retrograda una legge, la quale non che ha un solo scopo, quello, cioè, di aggiungere, non di sostituire, più efficaci rimedi e tali che possano farci conseguire la desiderata guarigione di una malattia sventuratamente divenuta epidemica.

Ci troviamo di fronte a due specialità: ai rimedi proposti dal Ministero, e a quelli proposti dall'Ufficio centrale.

Modesto collaboratore nell'amministrazione dell'interno dell'onor. Di Rudini allorchè fu presentato al Senato questo disegno di legge,

dichiaro subito che non ebbi alcuna parte nella compilazione di esso; ma mi affretto ad aggiungere che preferisco i rimedi proposti dall'onorevole ministro a quelli proposti dall'Ufficio centrale. E li preferisco non per la sincera amicitia che da tanti anni mi lega all'onorevole Di Rudini, ma perchè li credo più efficaci.

Ecco che cosa propone l'onorevole ministro col suo art. 1:

« Quando un Consiglio comunale (e parla di tutti i Consigli, non di quelli soltanto dei capiluogo di provincia) nell'ultimo decennio sia stato sciolto tre volte, nel caso di un quarto scioglimento, il Governo procederà alla nomina di metà dei consiglieri assegnati al comune, i quali eserciteranno le attribuzioni affidate dalla legge al Consiglio comunale ».

L'Ufficio centrale invece mantiene, modificandole, le disposizioni degli articoli 268 e seguenti della legge comunale e provinciale, ammette che quando un Consiglio comunale venga sciolto per la quarta volta, il termine per le nuove elezioni possa esser ritardato fino a due e tre anni; ma respinge la proposta della nomina governativa della metà dei consiglieri, perchè, come il senatore Pellegrini disse nella sua relazione e ripeté l'altro ieri in Senato: « se l'Italia nuova ritornasse ad ammettere, sia pure per casi eccezionalissimi, l'esistenza dei Consigli comunali di nomina regia o governativa, essa si metterebbe in aperta contraddizione colle basi fondamentali del suo sistema politico, il male esempio potrebbe fruttificare e potrebbe più tardi estendersi ad altri casi meno eccezionali ».

Io, me lo permetta l'Ufficio centrale, non ho questi timori, nè posso annettere una grande importanza ai riscontri storici, non solo perchè non sono seguace della nota teorica di Giambattista Vico, ma anche perchè sono persuaso che se le parole che spesso ci capitano sotto gli occhi: *multa renascentur quae jam cecidere* hanno un significato, non può essere altro che questo: che molte cose dimenticate tornano alla memoria degli uomini ma non già che gli ordinamenti politici o amministrativi dei passati secoli possano ritornare in vita. Possono i nuovi ordinamenti avere con gli antichi qualche esteriore somiglianza, ma sostanzialmente sono diversi, perchè diverso è lo spirito che l'informa, e li muove.

I secoli non passano per nulla!

D'altra parte le reminiscenze storiche del valoroso relatore si riferiscono ad una storia che non è la nostra.

Sento il senatore Calenda pronunziare il nome Decurionati; questo nome, sebbene di origine romana, ci ricorda una delle istituzioni importate fra noi dalla Francia imperiale al principio di questo secolo. Le nostre reminiscenze storiche sono quelle dei nostri liberi comuni, e parlando di comuni intendo accennare non solo a quelli dell'Italia superiore, ma anche a quelli dell'Italia meridionale, perchè anche in essi, accanto all'anarchia feudale, pur vivevano gli antichissimi ordini municipali.

La storia dei comuni del Mezzogiorno è meno nota, ma non meno bella di quella dei comuni dell'Italia superiore e centrale, e se in questi si gridava « buono stato e libertà », nei nostri si gridava « regio demanio », perchè il regio demanio significava affrancamento dalla schiavitù feudale, amministrazione libera ed autonomia dei comuni soggetti non più al feudatario ma unicamente al Re.

Evidentemente adunque le reminiscenze storiche dell'Ufficio centrale sono quelle dei primi anni del secolo, ed io non me ne preoccupo, perchè non mi par possibile che si possa ritornare indietro, rinunciando alle antichissime nostre tradizioni e a quelle libertà che la nuova Italia ha definitivamente conquistate.

Non volendo accettare la proposta ministeriale, la sola conseguenza a cui avrebbe dovuto arrivare l'Ufficio centrale non era quella a cui è arrivata evocando lo spettro dei Consigli comunali regi o dei decurionati; ma un'altra ben diversa; quella cioè di proporre il rigetto del disegno di legge ministeriale.

L'Ufficio centrale poteva ritenere che, a norma delle disposizioni della legge vigente, il Consiglio comunale può, per grave ragione d'ordine pubblico, essere sciolto per tre mesi; poteva anche proporre l'abolizione della proroga dei sei mesi che fu concessa con una legge posteriore; ma avendo ammesso che per tutti i comuni lo scioglimento può protrarsi fino a tre anni, e avendo proposto, invece del Consiglio di nomina regia, una Commissione consultiva anche di regia nomina, la differenza tra la proposta ministeriale e quella dell'Ufficio si riduce presso a poco ad una differenza di nome e di forma.

Secondo la proposta ministeriale, voi avreste un Consiglio ristretto scelto fra gli eleggibili, cioè fra gli interessati alla buona amministrazione del comune i quali eserciterebbero le attribuzioni dell'intero Consiglio. Con la proposta dell'Ufficio centrale avreste invece non la metà del Consiglio, ma un quinto dei consiglieri ora assegnati al comune, scelti tra gli eleggibili, nominati anche dal Re, ai quali però non sarebbero date le attribuzioni del Consiglio, ma soltanto un voto puramente e semplicemente consultivo. Ora, dico la verità, la differenza non mi pare che torni a vantaggio della proposta dell'Ufficio centrale.

Nel primo caso si avrebbe una maggiore garanzia perchè nel Consiglio si avrebbero le persone più interessate alla buona amministrazione del comune coi poteri che la legge accorda ai Consigli comunali; nel secondo caso si avrebbe un Consiglio più ristretto di quello che propone il Ministero, ma che starebbe accanto al regio commissario per dargli un parere che egli non sarebbe obbligato a rispettare.

Ma, signori dell'Ufficio centrale, non vi accorgete che non volendo il Consiglio regio, che vi richiama alla memoria gli antichi decurionati, finite col volere la dittatura regia? Sì, sarà un vero dittatore quello che voi manderete nei Consigli comunali per 3 anni; egli avrà, è vero, ai suoi fianchi una Commissione consultiva, la quale però non potrà impedirgli di prendere deliberazioni anche contrarie all'avviso che sarà chiamata a dare sugli affari più importanti della comunale amministrazione.

A me pare adunque che, sotto questo rapporto, la proposta dell'Ufficio centrale non sia migliore di quella del Ministero.

Non lo nascondo, mi fece grande impressione l'argomento svolto nella relazione, e poi eloquentemente ripetuto qui dal senatore Pellegrini, delle difficoltà che noi creeremmo al corpo elettorale al momento in cui dovrebbe procedere alla ricostituzione del Consiglio.

Il Governo, diceva l'on. Pellegrini, potrebbe, ed io aggiungo dovrebbe scegliere tra i migliori cittadini i membri del Consiglio dirò così straordinario. Ora costoro per tre anni amministrando il comune, finirebbero col diventare ineleggibili. Scelti fra coloro che non facevano parte del Consiglio disciolto, difficilmente riu-

scirebbero ad entrare nel nuovo Consiglio; giacchè non solo tre anni di amministrazione finiscono col logorare i migliori cittadini; ma nei tre anni è più che probabile che si proponga e si sancisca un'altra incompatibilità simile alle tante di indole (il Senato mi passi l'espressione) giacobina, che abbiamo introdotto nelle nostre leggi.

Questo argomento, ripeto, mi fece grande impressione.

Ma, onorevole Pellegrini, ai membri della Commissione consultiva non avverrà lo stesso?

Nei comuni che hanno un Consiglio di ottanta consiglieri, il Consiglio ristretto sarebbe stato di quaranta, la Commissione consultiva che propone l'Ufficio centrale sarebbe solo di sedici; ma questi sedici, che possono essere i migliori amministratori, voi pure li renderete per le stesse ragioni ineleggibili.

Anche sotto quest'altro rapporto adunque la proposta dell'Ufficio centrale non pare destinata a conseguire migliori e diversi risultati.

Ma, si dice, il commissario regio potrà, sotto la sua responsabilità, delegare alcuni uffici ecc. ecc. ai membri della Commissione consultiva.

E che vuol dire tutto ciò? Questi commissari che pur sono di nomina regia, come i consiglieri che vorrebbe nominare il Governo, sapendo di non avere alcuna reale autorità lasceranno che tutta la responsabilità dell'amministrazione comunale ricada sul capo del commissario, il quale da essi non riuscirà ad avere un aiuto e una cooperazione veramente efficace.

Io potrei dire molto di più su questo argomento, ma non voglio riaprire la discussione generale, tanto più che avendo il presidente del Consiglio ammesso che la discussione si faccia sul disegno di legge dell'Ufficio centrale, non posso sperare di vedere accolte le mie proposte.

Non volendo dunque essere più realista del Re, mi rassegno come si è rassegnato il presidente del Consiglio, e non propongo alcun emendamento agli articoli primo e secondo.

Mi riservo però di proporli agli articoli seguenti per le ragioni che qui esporrò brevemente.

Delegatus non potest delegari, è vecchio e noto aforisma; ma quanti qui siamo esperti delle cose dell'amministrazione pubblica e del

loro andamento reale e pratico, possiamo attestare che anche nei piccoli comuni i commissari straordinari finiscono col delegare una parte dei loro poteri. Non lo possono fare legalmente, ma lo fanno, non avendo le braccia di Briareo e gli occhi d'Argo per potere da sé soli attendere ai vari rami della civica amministrazione.

Io per le ragioni or ora accennate non proporrò alcun emendamento agli articoli 1 e 2; ne proporrò agli articoli 3 e 4 con la speranza e vorrei dire con la certezza che saranno accolti dall'Ufficio centrale, il quale riconoscerà che non è possibile che un commissario regio vada in un comune qualsiasi per rimanervi due o tre anni, senza che abbia mai a soffrire qualche malattia, senza la necessità di allontanarsi per qualche giorno.

La necessità di dare al commissario straordinario di qualsiasi comune la facoltà di delegare i suoi poteri in alcuni casi è evidente e s'impone.

Col progetto ministeriale si provvedeva convenientemente a tutti i comuni, ma ora che l'Ufficio centrale ha proposto che solo nei comuni capiluogo di provincia vi debba essere una Commissione consultiva ai cui membri il commissario possa delegare uffici ed incarichi, è necessario provvedere anche per gli altri comuni, se non si vuole perpetuare uno stato di cose, che non è legale; se non si vuol rendere, più che difficile, impossibile la vita dei commissari straordinari nei comuni che non siano capiluogo di provincia.

Detto ciò, io aspetterò per presentare gli emendamenti agli articoli 3 e 4, e se sarà il caso riprenderò la parola per pregare l'Ufficio centrale di accettarli, o il nostro presidente di sottoporli all'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore senatore Pellegrini.

PELLEGRINI, *relatore*. Il senatore Gadda è poco persuaso della modificazione portata con l'ultimo capoverso dell'art. 1 del progetto dell'Ufficio centrale all'art. 268 della vigente legge comunale e provinciale, ultimo capoverso, così concepito:

« Questi decreti, di scioglimento, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* e un elenco ne viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati ».

Ordinare la pubblicazione, non soltanto del decreto, ma anche della relazione che contiene i motivi dello scioglimento e del parere del Consiglio di Stato, quando è richiesto, e la successiva comunicazione integrale di tutti questi atti al Parlamento, a noi parve un'ulteriore garanzia. L'onor. senatore Gadda invece avrebbe preferito che fosse modificata l'attuale disposizione di legge togliendo la seconda parte dell'ultimo capoverso dell'art. 268, dove è detto:

« Un elenco dei decreti viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati ».

Parè al senatore Gadda che la comunicazione al Parlamento significhi sollevare il Governo dalla responsabilità dello scioglimento e renderne partecipe il Parlamento stesso.

Mi dispiace che l'idea contenuta nella nostra proposta non abbia trovato l'approvazione del senatore Gadda, della quale sarei stato lieto per la sua autorità e la sua esperienza.

Il potere legislativo non può disinteressarsi dell'uso di una facoltà così delicata e gelosa, che il potere legislativo dà al potere esecutivo, di sciogliere i Consigli comunali e provinciali. Tale uso deve essere sottoposto al controllo del Parlamento, perchè se sono discordi le opinioni individuali sulla bontà di una legge che accorda in generale al Governo di sciogliere i corpi amministrativi locali, tutti però concordano che è sempre una gravissima e pericolosa facoltà: ed è poi poco costituzionale per coloro i quali sostengono, che dovrebbe essere esercitata direttamente dal potere legislativo e non rilasciata al potere esecutivo, cioè che questo possa sospendere, ma che soltanto una legge speciale, caso per caso, possa sciogliere i Consigli elettivi. Io non credo che fosse neanche nel pensiero del senatore Gadda che il potere legislativo debba disinteressarsi di questi scioglimenti. Ma egli teme che richiamare il Parlamento all'esercizio del suo controllo è renderlo ad esso più facile, questo è lo scopo della modificazione da noi proposta, serva da una parte a coprire il Ministero, quasi divenga, se è lecita la parola, connivente il potere legislativo di uno scioglimento non giusto che fosse stato decretato, e dall'altra apra l'adito ad una ingerenza indebita del Parlamento nell'esercizio della facoltà rilasciata al potere esecutivo.

Ma non è possibile, in uno Stato costituzionale e parlamentare, che una materia così delicata che riguarda la vita di comuni e provincie e il loro normale funzionamento, sia sottratta al controllo parlamentare. Non si tratta di sostituire l'azione diretta del Parlamento a quella del Governo; ma di vedere se il Governo ha bene usato di quella facoltà che le leggi hanno delegato al potere esecutivo, e che non sarebbe propria di esso.

Convien quindi dar modo che il potere legislativo possa esercitare questa facoltà di controllo utilmente, efficacemente, tempestivamente.

Come si può accontentarsi della pubblicazione dei decreti nella *Gazzetta Ufficiale*?

L'onorevole senatore Gadda ammette che si pubblichino nella *Gazzetta Ufficiale* i decreti di scioglimento. Ma intanto osservo, che la parola decreto non include l'obbligo di pubblicare la relazione, che deve contenere i motivi dello scioglimento: ed abbiamo veduto che, appunto per la dizione dell'articolo della legge vigente, qualche Ministero si è creduto non obbligato dal tenore della legge a pubblicare col decreto la relazione.

Se la *Gazzetta Ufficiale* non contiene che il solo decreto, quelle interrogazioni parlamentari che il senatore Gadda giustamente dice alle volte anche eccessive, sono provocate dalla incompleta disposizione legislativa; perchè chiunque legge il decreto di scioglimento e non ne conosce contemporaneamente i motivi, si sente pur maggiormente spinto a domandare, mediante la interrogazione, notizia al Governo di questi motivi che non furono resi pubblici.

L'aggiunta che abbiamo fatto nella prescrizione dell'art. 268 per ingiungere la pubblicazione oltre che del decreto anche della relazione, e cioè dei motivi che lo determinarono, mi pare che dovrebbe essere gradita anche all'onor. Gadda.

La legge attuale prescrive la comunicazione al Parlamento dell'elenco dei decreti di scioglimento.

Ma a che serve questo semplice elenco? Bastano forse le seguite pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale*, nei tre mesi precedenti alla comunicazione, per quel controllo parlamentare, che dovrebbe essere un freno salutare ai temuti abusi del Ministero, il solo freno possibile, perchè non può concedersi alcun ricorso avanti

a qualsiasi giurisdizione contro i decreti di scioglimento?

Moltissime volte la *Gazzetta Ufficiale* e da molti, non viene letta. In ogni caso ora non è prescritto termine alcuno per la pubblicazione, e la lettura nella *Gazzetta Ufficiale* dei singoli decreti e delle relazioni, anche se aggiunte, non mette sotto gli occhi tutto il quadro degli scioglimenti successi nei tre mesi. Quanti ne sono avvenuti in questo tempo e per quali motivi? Quali furono le mancanze o le aberrazioni dei Consigli locali che li hanno determinati? Vi è forse un nesso che le unisce, una causa costante di danno o di mal essere che le spiega se non le giustifica, per cui da un male locale si possa accorgersi od argomentare che esiste un male generale? E la conoscenza di questi mali generali non potrà spingere l'autorità legislativa a prendere provvedimenti opportuni, senza attendere di cercar troppo tardi di rimediare i mali dei comuni? Porre sotto gli occhi del Parlamento contemporaneamente tutte le relazioni su tutti gli scioglimenti decretati nel trimestre, serve anche a rendere meno difficile la ricerca, se un biasimevole indirizzo di governo non abbia condotto un Ministero ad abusare della facoltà gelosa concessagli non per soddisfare forse mire partigiane.

Queste sono le ragioni per le quali abbiamo creduto che non basti mettere a parte il pubblico degli scioglimenti dei corpi elettivi e dei motivi per cui furono decretati; ma che occorra mettere il potere legislativo in condizione di studiare tutto il quadro completo della vita anormale dei municipi e delle provincie, perchè si possa rimediare o con l'azione legislativa, correggendo le leggi vigenti, o con l'azione parlamentare, determinando un indirizzo nuovo, qualora abbia un Ministero abusato o fatto mal uso delle facoltà affidategli. Ecco le ragioni per cui crediamo giustificato il provvedimento, che speriamo vorrà anche il senatore Gadda approvare.

Il presidente del Consiglio non nega, che il metodo, al quale ha dato la preferenza l'Ufficio centrale, di distinguere tanto nel caso di un primo scioglimento, quanto nel caso del quarto scioglimento nel decennio, nella condizione pur sempre anormale uno stato più eccezionale da quello meno eccezionale, per determinare in modo vario la durata dell'ufficio del commissario

straordinario, abbia una giustificazione intrinseca; nè che possa giovare, prima di far luogo alla proroga dei poteri di questo, il parere del Consiglio di Stato, come freno a possibili abusi di qualche ministro nell'esercizio di una facoltà pericolosa. Però l'onorevole presidente del Consiglio ritiene, che richiedere il parere del Consiglio di Stato in una materia a suo giudizio essenzialmente politica, sia poco in armonia con la base fondamentale del nostro diritto pubblico.

Limitandoci in questo momento a vedere se di quel parere si possa fare a meno per la proroga dei poteri del commissario straordinario da tre a sei mesi, riconosco, e credo che l'Ufficio centrale lo riconosca con me, aver la questione poca importanza; si potrebbe, se l'onorevole presidente del Consiglio insiste per togliere l'obbligo del parere del Consiglio di Stato nel caso della proroga da tre a sei mesi, fare a meno di quel parere. Soltanto ricordo, ciò che l'onorevole presidente del Consiglio rammenta benissimo, che altre volte era stato domandato più che noi non domandiamo, cioè il parere del Consiglio di Stato, perfino per decretare il primo scioglimento. A questo noi non abbiamo aderito, perchè abbiamo riconosciuto che molte volte lo sciogliere i Consigli locali è un provvedimento d'urgenza, la semplice sospensione non bastando ai fini cui mira lo scioglimento.

Ma soddisfatta la necessità dell'urgenza con lo scioglimento fino a tre mesi, la domanda che intervenga il parere del Consiglio di Stato per prorogarlo fino ai sei mesi, fu da noi messa innanzi per meglio fissare il concetto, che la durata normale dei poteri straordinari del commissario è di soli tre mesi, e che il maggiore complessivo periodo di sei mesi deve essere sempre eccezionale, e non deve finire per diventare quasi normale. D'altra parte se gli scioglimenti a termine di legge possono avvenire per motivi d'ordine pubblico, che rientrano nel giudizio politico del Ministero, possono pure avvenire secondo la legge attuale anche per la reiterata inosservanza da parte dei corpi locali degli obblighi loro imposti per legge, e per una perseverante violazione degli obblighi stessi, e questo è un fatto essenzialmente amministrativo, sul quale non vi sarebbe alcuna contraddizione col nostro diritto pubblico interno sentire il Consiglio di Stato. Pare inoltre che i motivi

di ordine pubblico molto difficilmente possano richiedere una proroga dell'azione del regie commissario oltre i tre mesi, onde quasi sempre la proroga deve essere determinata da ragioni amministrative. Tuttavia, se l'onorevole ministro domanda la soppressione dell'inciso sul parere del Consiglio di Stato, limitatamente al primo capoverso dell'art. 1, ferma restando la disposizione analoga nell'art. 2, l'Ufficio centrale aderisce alla soppressione.

Mi dispiace che l'onorevole senatore Serena non abbia potuto prender parte alla discussione generale. Mi permetto di notare che le sue osservazioni di oggi sarebbero forse state più opportune nella discussione dell'art. 2 del progetto dell'Ufficio centrale, che corrisponde all'articolo primo del progetto del Ministero. Comunque, risponderò subito poche parole alle sue osservazioni, riportandomi a quanto dissi nella discussione generale intorno al Consiglio di regia nomina.

Mi è parso che abbia voluto l'onorevole Serena dar ragione di una certa sua preferenza per questo Consiglio piuttosto per giustificare il pensiero che animò il Ministero a proporlo, che per ottenere qui un effetto pratico. Infatti, anche l'onorevole Serena accetta che, per ora almeno, non se ne faccia nulla di questo Consiglio regio, ed accetta in sostanza il progetto dell'Ufficio centrale. Posto ciò, ciascuno resti con le proprie preferenze individuali accordate all'uno od all'altro sistema.

Però siami permesso di dire, che l'onorevole Serena nel giustificare la preferenza sua per l'istituto da noi respinto si è limitato alla confutazione di uno solo degli argomenti, che noi abbiamo invocato contro la proposta del Consiglio regio, cioè la tradizione non bella di questo istituto, desunta dalla storia del diritto pubblico nostro e francese.

Io concordo con lui che qualunque sia l'istituto, in fondo, la cosa più essenziale di tutte è l'indirizzo a cui gli uomini obbediscano; e che buoni istituti possano dare pessimi frutti se cadano in mani cattive, e viceversa, i cattivi istituti dare frutti non ispregievoli, se ottimi sono gli uomini che li applicano.

Ciò non toglie però che non avessimo diritto e dovere di confrontare il Consiglio regio proposto dal Governo, con quanto analogamente operarono precedenti Governi italici, in condi-

zioni opposte di diritto pubblico interno, e non dovessimo ricordare l'applicazione fattane in uno Stato vicino, dal quale abbiamo tolto tanta parte delle nostre istituzioni e delle nostre leggi.

Fummo detti illogici perchè, negata la nomina del Consiglio regio, non dovevamo ammettere la proroga dei poteri del commissario straordinario. Ma trattasi di cose diverse. La non riconvocazione dei comizi elettorali amministrativi, per sostituire nuovi Consigli eletti a quelli disciolti, e per un tempo eccezionalmente lungo, veniva richiesta dal Governo in nome di necessità di Governo e per ragioni di ordine politico che lasciammo al Senato di esaminare senza pronunciarci. Ma se il Senato ritiene che la necessità sussista e che bisogna provvedervi, come vi si provvede? O col Consiglio regio o con la proroga dell'ufficio del commissario. Dove è il difetto di logica? L'onorevole Serena crede che l'Ufficio centrale abbia male operato istituendo la Commissione consultiva per i comuni di prima classe, mentre non voleva il Consiglio regio, dal quale, secondo lui, la Commissione sostanzialmente non diversifica. La differenza, senatore Serena, fra i due istituti è sostanziale e non formale.

Per noi il commissario regio resta il solo investito della rappresentanza ed amministrazione del comune. Soltanto che nei comuni di prima classe, e qui sta la ragione della proposta Commissione, essendovi un maggior numero d'affari da spedire, ed esigendovisi un'opera molto più intensa, continua, difficile, per conoscere cose e persone, per bene amministrare un comune maggiore e per un tempo assai lungo — si rammenti che la Commissione viene nominata soltanto nel caso del quarto scioglimento nel decennio — il commissario non potrebbe tutto fare e sempre da solo. E, come prende nel fatto anche oggi notizie e cognizioni se grande è il comune e difficile è l'opera, era conveniente che elettori saggi ed onesti dei comuni potessero far conoscere il loro avviso, e il commissario dovesse da essi prendere lume e consiglio se per lungo tempo surroga il Consiglio elettivo.

Ma queste informazioni, o questi aiuti personali, che la Commissione potrà prestare al commissario, nel caso eccezionalissimo che amministri per due o per tre anni, non devono in

nessun modo turbare la unicità della rappresentanza, l'intera responsabilità dell'amministrazione comunale, che restano affidate al commissario straordinario, agente governativo. La Commissione è un'istituzione dunque essenzialmente diversa da quella di un Consiglio di nomina regia che ha in sé invece tutta la rappresentanza e tutta l'amministrazione del comune, e tutti i poteri, di un Consiglio comunale.

Se poi convenga o non convenga estendere questa Commissione, l'esempio della quale noi abbiamo trovato nella legge vigente con altri poteri ordinata quando si tratta dello scioglimento del Consiglio provinciale, ma che nel progetto nostro serve soltanto di aiuto al commissario straordinario, ma non ne limita i poteri, non ne diminuisce la responsabilità, non ne integra la rappresentanza; se convenga, diceva, estenderla anche ai comuni meno importanti, è una questione che esamineremo a quegli articoli 3 e 4 sui quali l'onor. Serena si riserva di presentare degli emendamenti. Sarebbe quindi inutile che adesso io ripetessi le ragioni per le quali, l'Ufficio centrale ha creduto che una differenza si debba stabilire, nei casi del quarto scioglimento, fra comune e comune.

In occasione degli emendamenti stessi, e secondo che saranno formulati, l'Ufficio centrale avrà occasione di pronunziarsi sui criteri e sui limiti di questa distinzione fra comuni.

GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GADDA. Certamente per difetto di chiarezza nella mia esposizione, l'onorevole e distinto relatore dell'Ufficio centrale non ha espresso esattamente, nella sua confutazione alle mie osservazioni il mio concetto.

Io non ho mai sognato di dire che nella *Gazzetta Ufficiale* debba pubblicarsi il solo decreto e debba bastare questo decreto pubblicato nella medesima *Gazzetta* per dar notizia al Parlamento di atti così importanti, quali sono gli scioglimenti dei Consigli. Io ho detto invece espressamente che, oltre al decreto, doveva pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* la relazione che giustificava e motivava quel decreto. Di più ho detto che dovrebbe pure pubblicarsi, a mio avviso, anche il parere del Consiglio di Stato.

Ed è per questo che riteneva non solo superflua la presentazione al corpo legislativo,

di tali documenti, ma accennava al pericolo, che mi pare realmente sussista, e contro il quale effettivamente l'egregio amico Pellegrini non ha, secondo me, saputo opporre nessuna ragione convincente. Io diceva che, presentando al Senato ed alla Camera dei deputati questi decreti, come ora facciamo (perché la mia proposta è in realtà una modificazione alla disposizione attuale), facendo tale presentazione, noi veniamo a dare al silenzio che il più soventi mantengono le Camere intorno a quegli atti, una tacita approvazione. A me pare che con ciò si condivida la responsabilità morale degli atti del Governo.

Io non voglio tolto nè diminuito il controllo dell'azione governativa. Non ho mai neppur pensato che il controllo del Parlamento agli atti del Governo possa venir meno, limitando la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*.

Spero che il collega Pellegrini non penserà nemmeno un momento che ciò possa essere passato per la mia mente. Il controllo parlamentare deve esservi sempre, deve essere intero; quella che io faccio non è che una questione di procedura.

È quello il modo di esercitare più convenientemente il controllo? È nella partecipazione degli atti del Governo alla Camera ed al Senato che si dovrebbe esercitarlo? A me pareva molto più opportuno, più serio il pubblicare quegli atti soltanto nella *Gazzetta Ufficiale*. Moltiplicando le formalità, se ne disperde l'efficacia, e in conclusione si finisce col fare niente. Questa disposizione che si propone è quindi inutile, oppure, se ha qualche significato, viene a diminuire il concetto della responsabilità del Governo.

È meglio, io diceva, che a ciascuno rimanga la propria responsabilità, la propria competenza, pur convenendo che in gran parte è una questione di procedura. Se l'Ufficio centrale non crede di accogliere la mia osservazione, siccome il concetto fondamentale della legge io l'approvo così come viene proposto dall'Ufficio centrale, così io aderisco a non formulare una proposta concreta da sottoporre al Senato, onde togliere l'obbligo di presentare al Parlamento gli atti dei quali trattasi.

SERENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. Io non mi scagionerò dell'accusa, che

in forma cortesissima mi ha rivolto l' egregio mio amico il relatore dell' Ufficio centrale, rimproverandomi quasi di avere inopportunamente riaperta la discussione generale.

Egli stesso riconoscerà che, essendo il primo articolo diverso dall' articolo ministeriale e contenendo il concetto fondamentale di questa legge, potevo, facendo uso del mio diritto, parlarne, come ho fatto, anche nella discussione del primo articolo. Però non avrei chiesta la parola se l' onor. Pellegrini non avesse rilevato, che io abbia accusato l' Ufficio centrale di avere fatto una proposta poco logica. Mi dorrebbe se qualche parola da me pronunciata avesse tradito le mie intenzioni. L' onor. Pellegrini sa quanta è la mia stima per lui e per tutti i componenti dell' Ufficio centrale. Intendevo dire soltanto, che chi non vuole che un comune resti per due o tre anni senza la sua naturale elettiva rappresentanza, proponga di rigettare il disegno di legge ministeriale; ma avendo l' Ufficio centrale riconosciuta la necessità di rimedi più efficaci, avendo accettato la proposta della sospensione della vita municipale per due o tre anni, deve permettere che io dica liberamente quali delle due proposte, quella del Ministero o quella dell' Ufficio centrale, possa meglio raggiungere il fine comune.

L' onor. Pellegrini dice: ma è sostanzialmente diversa la proposta dell' Ufficio centrale da quella del Ministero!

Che vi sia qualche differenza, lo ammetto anch' io, ma essa non è stata suggerita da un concetto diverso, come avrei desiderato, sì bene da una prevenzione, da un timore, dalla prevenzione e dal timore che si possa dire: applicando questo, che poi in fondo in fondo non è che un provvedimento straordinario ed eccezionalissimo, possiamo far credere all' Italia che noi si voglia ritornare ai Consigli comunali di nomina regia.

Ora se tanto si teme il Consiglio di nomina regia, perchè non si teme la Commissione consultiva, che pure sarà di nomina regia? Il Consiglio sarebbe composto della metà, la vostra Commissione di nomina regia sarà composta del quinto dei consiglieri assegnati ai comuni. È una piccola differenza. Una sola sostanziale differenza esiste, ed è che il Consiglio sarebbe un corpo deliberante, la Commissione consultiva sarà un corpo unicamente consultivo.

Ora lascio giudice l' Ufficio centrale e il Senato se la proposta ministeriale non offra agli amministrati maggiori guarentigie di quelle che offre la proposta dell' Ufficio centrale, il quale in sostanza non fa che sanzionare la dittatura regia per due o tre anni.

PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNOSTRO. Io penso che fra i nostri ordinamenti interni quello del comune sia il più meritevole della cura dei pubblici poteri.

È laudabile perciò la sollecitudine del Governo nel presentare questo progetto di legge il quale tende a provvedere a che siano rimossi gli abusi e le esorbitanze, e dirò anche gli effetti dell' inerzia delle amministrazioni municipali.

Ma non posso a meno di notare, studiando questo disegno di legge, che mentre tutte queste disposizioni sono dirette a provvedere alle esorbitanze e agli inconvenienti tutti che possono avvenire da parte delle amministrazioni comunali, nessuna, che io sappia, di queste disposizioni mira a presidiare queste stesse amministrazioni dalle esorbitanze che possono venire dal Governo.

Tutti sanno che di questa misura straordinaria dello scioglimento dei Consigli comunali - non parlo del presente Ministero, parlo in generale - si è da tutti più o meno abusato nel modo più strano.

Questo, che dovrebbe essere estremo rimedio a mali estremi, è diventato un' arma di partito in mano, non forse ai migliori funzionari dello Stato, e a comodo, non dei migliori rappresentanti del paese.

Tutto il mondo conosce questi fatti cui accenno, e come deputati, non dei più autorevoli, non dei più rispettati, perchè questi non usano di simili mezzi, hanno ottenuto due o tre scioglimenti di Consigli comunali per loro comodo.

Nessuno ignora come alla vigilia, e nelle epoche vicine alle elezioni generali politiche, gli scioglimenti dei Consigli comunali sono fatti in modo straordinariamente numeroso.

Ora io, persuaso del gravissimo danno che si arreca alle nostre istituzioni libere (le quali garentiscono la libertà dei comuni) perseverando in questa via, non esiterei a proporre che lo scioglimento del Consiglio comunale debba

esser preceduto dal voto del Consiglio di Stato. Ma siccome ho udito poco fa il presidente del Consiglio dire a bassa voce, che questa sarebbe una cosa enorme, dico la verità che mi piacerebbe sapere a quali gravi inconvenienti potrebbe dar luogo questo presidio; inconvenienti che non fossero minori di quelli ai quali, per avventura, non dà luogo la libertà sconfinata lasciata all'azione del Governo in questo caso.

Io non faccio proposte, accenno al fatto in se stesso, il quale mi pare che sia di una gravità tale che meriti che il Senato se ne preoccupi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor presidente del Consiglio.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Io non posso a meno di riconoscere che sarebbe molto opportuno se si potesse trovar modo di ottenere valide garanzie contro i probabili abusi contro anche i probabili errori dei ministri in genere e segnatamente poi nel caso pratico di scioglimento dei Consigli comunali. Ma quale può essere il rimedio?

Purtroppo in questa circostanza, come in molte altre simili, si è obbligati a riconoscere che all'infuori della responsabilità costituzionale del ministro non c'è altro rimedio. L'onor. Paternostro diceva: che inconveniente vi sarebbe a stabilire per legge che lo scioglimento dei Consigli comunali non potesse essere pronunziato dal Governo del Re, se non sul voto conforme del Consiglio di Stato?

Ci sarebbe questo solo inconveniente che il Consiglio di Stato, potere eminentemente giudiziario e consulente, diverrebbe un potere politico, la sua funzione sostanziale sarebbe alterata e viziata, e la responsabilità di un atto eminentemente politico che implica la responsabilità del ministro, che val pure sempre qualche cosa, sarebbe addossata ad un istituto il quale è interamente irresponsabile.

Ecco la difficoltà che c'è, onor. Paternostro. Si potrebbe, come diceva l'Ufficio centrale, richiedere in certi, ed anche in tutti i casi, il parere anticipato del Consiglio di Stato, ma non il parere conforme, perchè in questo caso si sopprime la responsabilità ministeriale; e mentre oggi vi è uno responsabile, domani non ve ne sarebbe alcuno.

Non so se questo argomento valga a persua-

dere il mio ottimo amico il senatore Paternostro: voglio sperare che lo persuaderà.

Certo sarebbe ottima cosa, ripeto, trovare un mezzo per mettere un freno ai possibili errori ed ai possibili abusi dei ministri, ma in questa circostanza, come in molte altre, io non vedo altra garanzia che la responsabilità ministeriale: val poco, ma qualche cosa è pure, onorevole Paternostro.

PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNOSTRO. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio degli schiarimenti che mi ha fornito, e, come ho detto, ripeto che non faccio proposte, soltanto noterò che questo non sarebbe il solo caso in cui la responsabilità ministeriale è attenuata dal parere del Consiglio di Stato. Ve ne sono altri e questo sarebbe un caso di più.

Io intendo la difficoltà costituzionale, ed è questa una delle ragioni per cui mi confermo nella mia decisione di non insistere; non c'è che sperare nella correttezza del ministro, poichè sappiamo la responsabilità ministeriale in in che si risolve.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Io capisco pur troppo che la responsabilità ministeriale è qualche cosa che si vede e non si tocca; ma c'è la sanzione morale, onor. Paternostro.

Ora io le confesso che per conto mio, la responsabilità ministeriale mi fa temer poco, ma la responsabilità morale e la sanzione morale dei due rami del Parlamento ha una importanza altissima, e credo che lo stesso pensino tutti gli uomini politici.

Poichè ho la parola, mi permetto di anticipare la proposta di un emendamento all'articolo 2 che è in correlazione con quest'ordine d'idee, cioè che quando si tratta di sospendere i Consigli comunali per due anni, questo si faccia per deliberazione del Consiglio dei ministri.

Non è molto, ma è pure una garanzia che raccomando alla benevolenza del Senato.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro della guerra.

DI SAN MARZANO, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, « sulla Convenzione col Municipio di Napoli per permuta di immobili, allo scopo di isolare il maschio Angioino del Castelnuovo in detta città ».

Pregherei il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge.

Esso sarà trasmesso agli Uffici a termini del regolamento.

Il signor ministro domanda che questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza.

Se non vi sono obiezioni l'urgenza s'intende accordata.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione dell'articolo 1 del progetto di legge sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 1, verremo ai voti.

Come il Senato ha udito, il ministro propone, e l'Ufficio centrale accetta, che nel secondo comma di questo articolo siano soppresse le parole: « previo parere del Consiglio di Stato intorno all'opportunità di questa proroga ».

A tenore del regolamento, trattandosi di soppressione di un inciso dell'articolo, pongo ai voti le parole « previo parere del Consiglio di Stato intorno all'opportunità di questa proroga ».

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Non sono approvate).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 1° così modificato.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Quando un Consiglio comunale venga sciolto per la quarta volta entro l'ultimo decennio, il termine per le nuove elezioni può essere ritardato fino a due anni. Per motivi amministrativi o di ordine pubblico di straordinaria gravità, che saranno specificatamente indicati nella relazione e previo parere del Consiglio di Stato, il termine può essere prorogato fino a tre anni complessivamente.

Agli effetti di questo articolo si potrà tener conto anche degli scioglimenti avvenuti prima della pubblicazione della presente legge, quando, posteriormente ad essa si faccia luogo allo scioglimento, fermo però sempre il limite del decennio.

Non si potrà nuovamente far uso della facoltà concessa con questo articolo, che nel caso di un nuovo quarto scioglimento tutti e quattro posteriori ad altra precedente sua applicazione.

All'ultimo comma di questo articolo è proposta dall'Ufficio centrale una modificazione, accettata dal signor ministro.

Si propone cioè di sostituire il seguente comma all'ultimo comma dell'articolo stesso:

« Quando abbiano avuto luogo tre scioglimenti successivi all'applicazione del primo paragrafo di questo articolo, si potrà fare uso della facoltà concessa nel caso di un quarto scioglimento decretato nello stesso decennio ».

L'Ufficio centrale inoltre propone l'aggiunta di un nuovo capoverso, così concepito:

« In tutti i casi contemplati dal presente articolo si richiede la deliberazione del Consiglio dei ministri ».

Anche questo nuovo capoverso è proposto d'accordo col Governo.

Nessuno chiedendo di parlare verremo ai voti.

A tenore del regolamento, pongo ai voti l'ultimo comma dell'articolo 2 di cui si propone la soppressione; lo rileggo:

« Non si potrà nuovamente far uso della facoltà concessa con questo articolo, che nel caso di un nuovo quarto scioglimento tutti e quattro posteriori ad altra precedente sua applicazione ».

(Non è approvato).

Ora pongo ai voti il capoverso da sostituire a quello soppresso; lo rileggo:

« Quando abbiano avuto luogo tre scioglimenti successivi all'applicazione del 1° paragrafo di questo articolo si potrà far uso della facoltà concessa nel caso di un quarto scioglimento decretato nello stesso articolo ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo ora il nuovo capoverso:

« In tutti i casi contemplati dal presente articolo si richiede la deliberazione del Consiglio dei ministri ».

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti il complesso dell'art. 2 così modificato.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 3.

Se il quarto scioglimento, contemplato dall'articolo 2, riguardi un comune capoluogo di provincia, sarà con decreto reale, nominata, oltre il commissario straordinario, una Commissione consultiva, scelta fra gli eleggibili a consiglieri comunali che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio.

Il numero dei membri costituenti la Commissione sarà eguale al quinto dei Consiglieri assegnati al comune.

Le loro funzioni sono gratuite.

BORGNINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGNINI. Io non discuto il merito della legge.

Il presidente del Consiglio ha dichiarato che avrebbe accettato lo schema modificato dall'Ufficio centrale, e sta bene. Io approvo questa legge nel fondo e nel metodo. Io non sono troppo amico dei commissari straordinari, ed in questo mi troverei d'accordo col nostro collega Faldella.

Ho sempre creduto che una amministrazione comunale meno buona ma regolare, sia sempre migliore assai di un commissario straordinario ottimo, perchè i commissari straordinari per quanto capaci, per quanto abili, per quanto autorevoli ed operosi, si trovano sempre in mezzo a grandissime difficoltà, e non senza gravissimi ostacoli riescono a fare cose che giovino al comune.

Pur tuttavia d'altra parte comprendo perfettamente che molte volte i Consigli comunali si trovano ridotti a condizioni tali per cui è necessario un rimedio eccezionale e questo rimedio eccezionale non può essere che quello di un commissario straordinario.

Parlando dell'art. 3, io farò delle considerazioni molto e molte modeste. È la redazione di quest'articolo che non mi persuade.

Nell'articolo 3 è detto:

« Se il quarto scioglimento, contemplato dall'articolo 2, riguardi un comune capoluogo di provincia, sarà con decreto reale, nominata,

oltre il commissario straordinario, una Commissione consultiva, » ecc., ecc.

Ho cercato una ragione di questa disposizione di legge per la quale si parlava solo dei comuni capoluoghi di provincia, e qualche ragione l'ho trovata, ma non mi pare che basti a giustificarla.

Nel paragrafo XI della relazione, io vedo che il relatore si esprime così:

« In considerazione che nel disegno di legge per la « divisione dei comuni in classi » (N. 11), questo Ufficio centrale accolse la proposta dell'onor. ministro, che i comuni capoluoghi di provincia appartengano alla prima classe, e che le provincie, agli effetti della tutela, siano pareggiate ai comuni di prima classe, parve opportuno ordinare, che se il quarto scioglimento del Consiglio comunale riguardi un comune capoluogo di provincia, debba essere nominata con decreto reale una Commissione di collaboratori ».

Il relatore dell'Ufficio centrale quindi si è riferito ad un altro progetto di legge, che dovrà pure venire in discussione, in cui è detto che i comuni del Regno sono divisi in tre classi, che appartengono alla prima classe i comuni capoluoghi di provincia, che alla seconda classe appartengono gli altri comuni la cui popolazione complessiva sia non minore di 4000 abitanti.

Ora se questa è la sola ragione che indusse l'Ufficio centrale a proporre che per i comuni capoluoghi di provincia sia nominata una Commissione consultiva, veramente mi pare una ragione non abbastanza grave perchè il progetto di legge sulla divisione dei comuni è un progetto di legge che è ancora di là da venire. Non è ancora stato discusso, non è ancora stato approvato, e potrebbe anche darsi che, quando questo progetto di legge venga innanzi al Senato possa dar luogo a questioni e contestazioni molto e molto serie; e se mai avvenisse che il progetto per la divisione dei comuni non fosse approvato, o subisse, come io spererei profonde modificazioni, verrebbe a mancare la ragione essenziale per cui oggi l'Ufficio centrale ci propone che si nomini una Commissione consultiva per i soli comuni i quali sono capoluoghi di provincia.

Però procedendo più oltre, io faccio un'altra osservazione.

Qual'è la ragione, domando a me stesso,

per cui coll' articolo 3 si vorrebbe nominata una Commissione consultiva?

La ragione vera è perchè si crede che quando si tratta di comuni che hanno una certa e determinata importanza, o che hanno in confronto di altri un' importanza maggiore nè basti la sola opera sua, nè convenga lasciare l' amministrazione alla discrezione d' un commissario straordinario, ma sia necessario che presso il commissario straordinario vi sia appunto una Commissione la quale lo coadiuvi, la quale lo appoggi, la quale lo consigli. Ora io dico che anche sotto un tale aspetto il criterio del comune capoluogo di provincia per decidere sulla opportunità di una Commissione consultiva presso il commissario, non è un criterio esatto.

Io so, e sappiamo tutti, che in Italia vi sono tanti e tanti comuni i quali non sono capoluogo di provincia, eppure sono comuni che per numero di abitanti, per estensione di territorio, per attività di commerci e di affari sono molto più importanti che non siano molti fra i comuni capoluoghi di provincia.

Ora, se questo fosse, e se questo è, come si può giustificare la proposta dell' Ufficio centrale fatta coll' art. 2 per cui la Commissione consultiva è solamente nominata quando si tratta di comuni i quali siano capoluoghi di provincia?

Se la ragione di questa Commissione è l' importanza del comune, se è la quantità degli atti ai quali deve attendere il commissario straordinario, se è la gravità delle sue funzioni la quale esiga una Commissione a fianco del commissario straordinario perchè egli possa disimpegnare l' ufficio suo, come si potrà sostenere che sia provvida questa legge, sol perchè coll' articolo 3 ha provveduto ai comuni capoluogo di provincia?

A me invece pare e parrà, spero, anche al Senato, che se sta questa ragione pei comuni che sono capoluoghi di provincia debba esistere egualmente, la ragione stessa, quando si tratti di altri comuni che pur non essendo capoluoghi di provincia possano essere e siano di fatto in condizioni o eguali o anche più degne di essere tenute in riguardo che non siano quelle di un comune capoluogo di provincia, e per effetto delle quali abbiano un' importanza assai maggiore.

Se le cose quindi stessero così, non saprei

perchè all' art. 3 si volesse nominare questa Commissione unicamente pei comuni che sono capoluoghi di provincia. Queste distinzioni tra comuni e comuni sono sempre distinzioni odiose, e quando si abbiano comuni i quali si trovano nelle stesse condizioni; e quando vi fossero dei comuni non capoluoghi di provincia i quali per le condizioni loro fossero effettivamente di eguale o maggiore importanza di quello che sia un capoluogo di provincia, io non so in verità perchè agli uni si debbano concedere garanzie che si negano agli altri, e per amministrare bene una parte di questi comuni si vogliano riconoscere necessarie determinate condizioni, che si reputino poi soverchie per un' altra parte: quasichè invece non sia criterio più esatto e più giusto di applicare eguali norme ai comuni che sono in identiche circostanze, siano o non siano capoluoghi di provincia.

Ma io vado ancora un poco più in là; vedo che questa Commissione è nominata per decreto regio. Io non sono di accordo.

Il potere regio, secondo me, deve intervenire meno che è possibile in questi atti minuti della vita pubblica.

Che cosa è questa Commissione che sta ai fianchi del commissario straordinario? È una Commissione composta di individui ai quali il commissario sotto la sua responsabilità può e non può delegare atti speciali di amministrazione, e se non crede di delegare atto alcuno a questi membri, è nel suo diritto di farlo.

L' ufficio di questa Commissione poi è meramente consultivo, e ciò vuol dire che il Commissario può e non può a suo beneplacito accogliere o non ascoltarne i consigli. Ora a me non pare conveniente far intervenire il capo dello Stato con un decreto reale per creare una Commissione, di cui i membri non hanno nessuna giurisdizione e non sono che agenti posti in una assoluta dipendenza del commissario straordinario.

A me parrebbe invece cosa più razionale che i membri di questa Commissione fossero proposti dal commissario regio, approvati dal prefetto, e, se volete, anche dal ministro dell' interno, ma non con un decreto reale.

E c' è poi un' altra ragione: è detto all' articolo 3 che questi membri debbono essere scelti tra gli eleggibili a consiglieri comunali, che non abbiano fatto parte degli sciolti Consigli.

Prima di tutto, quando in un piccolo comune si è tolto il numero degli individui che possono comporre ed hanno composto un Consiglio comunale, è molto difficile trovare altri cittadini che possano dar consigli al commissario straordinario; quindi è già cosa molto ardua procedere ad una buona scelta che possa riuscire accetta e che rassicuri. Ma vi è di più.

Siccome questi membri della Commissione consultiva non dovrebbero avere appartenuto al Consiglio disciolto, è presumibile che non possano guari pretendere alla fiducia pubblica nel comune, se non furono reputati meritevoli del suo suffragio dal corpo elettorale, epperò parebbe sistema preferibile che essi fossero nominati e innovati per opera del semplice potere amministrativo, senza che il capo dello Stato intervenga con un suo decreto e si assuma delle responsabilità che è meglio non far risalire fino in alto.

Queste sono le poche osservazioni che ho creduto di fare all'art. 3, che io ho creduto di sottoporre al Senato onde l'Ufficio centrale sia in grado di esaminare se abbiano qualche valore.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro delle finanze.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati per la « Riforma dei dazi comunali di consumo » e ne domando l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge.

Il signor ministro chiede sia dichiarato di urgenza.

Se non vi sono obiezioni l'urgenza s'intenderà accordata.

Il disegno di legge sarà trasmesso agli Uffici, i quali saranno convocati per domani, giacchè stassera stessa esso verrà distribuito ai signori senatori.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge N. 10. L'onorevole Serena ha facoltà di parlare.

SERENA. Non so se l'Ufficio centrale ed il Governo faranno buon viso alle osservazioni del senatore Borgnini, per cui io mi limito soltanto a dar lettura dell'emendamento di cui ho fatto cenno parlando dell'art. 1°.

L'emendamento mio suona così:

« Dopo il 4° scioglimento contemplato dall'articolo 2, sarà con decreto reale nominato, oltre il commissario straordinario, un vicecommissario e se il 4° scioglimento riguardi un comune capoluogo di provincia sarà, anche con decreto reale, nominata una Commissione consultiva ... » il resto, come nell'articolo proposto dall'Ufficio centrale.

Con ciò si provvederebbe anche a quei comuni, nei quali non si verrebbe ad istituire la Commissione consultiva. Il Senato riconoscerà essere necessario rendere legale una condizione di cose, che veramente si verifica in tutti i comuni, grandi o piccoli.

Se poi si mantiene pei comuni capoluogo di provincia la proposta dell'Ufficio centrale, prego l'Ufficio centrale di mantenere la nomina regia.

Il senatore Borgnini ha detto che i coadiutori del commissario regio si possono paragonare a servitori.

Queste parole, lo confesso, mi hanno amaramente colpito. Ho già detto che i commissari straordinari, senz'averne facoltà per legge, sono spesso obbligati a delegare una parte delle loro attribuzioni.

Io, che ebbi l'onore di essere commissario straordinario nella nobile città di Napoli, non solo dovetti provvedere ai dodici subdelegati, ma circondarmi di coadiutori centrali, i quali, senza scemare la mia responsabilità, mi aiutarono come avrebbero potuto fare i consiglieri eletti dal popolo.

Ricorderò sempre con affettuosa gratitudine l'opera prestatami da quei gentiluomini.

Penso che con la nomina regia invoglieremo molti di coloro, che nelle grandi città talvolta ripugnano di presentarsi candidati nelle elezioni comunali, ma accettano di buon grado l'invito dei commissari, e accetterebbero anche più volentieri la nomina regia.

GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GADDA. Io entrava in un ordine d'idee che non è precisamente quello portato dall'emendamento presentato dal senatore Serena.

Io sarei piuttosto d'avviso che la commissione, come la vorrebbe l'Ufficio centrale, non sia opportuna, perchè sarà d'impaccio e non di aiuto al regio commissario.

Noi in pratica, abbiamo il fatto che il Commissario delega a persone di sua fiducia qualche servizio. Diamo a questa delegazione un carattere legale, e stabiliamo nella legge che il commissario possa, sotto la sua responsabilità, servirsi di persone che possano coadiuvarlo in qualche servizio speciale.

Noi avremo fatto con ciò un provvedimento praticamente utile ed efficace. Vi sono sempre delle persone che si prestano volentieri per l'amministrazione del comune, ma la responsabilità intera deve rimanere nel commissario.

Ripeto che sarà molto facile, specialmente nei grandi comuni trovare delle persone capaci, che volenterose si prestino in aiuto al commissario; ma credo che invece difficilmente si potrà formare una Commissione, che abbia la consistenza e la importanza di una Commissione nominata per decreto reale.

Una simile Commissione non potrà riuscire gradita nel comune colpito dallo scioglimento, onde sarà difficile che le migliori persone del paese accettino.

Si verificheranno anche inconvenienti più gravi; sembrerà che il Governo designi esso le persone alle quali in futuro debba affidarsi l'amministrazione definitiva del comune, e così si corre il rischio di privarsi dei migliori elementi locali.

D'altronde dovendo scegliere, i membri di tale Commissione, come propone l'Ufficio centrale, all'infuori di quelli che hanno preso parte all'amministrazione del comune decaduto, daremo all'amministrazione comunale provvisoria un carattere d'opposizione spiccata all'amministrazione sciolta.

Noi andremo a creare una amministrazione di partito e a fomentare i dissidi locali. Ne verrà che la figura del commissario, che dovrebbe essere al di fuori delle passioni locali e superiore ai partiti, vi si troverà trascinata forzatamente.

Per questo è importante che sia chiamato alle funzioni di commissario, persona che non appartenga al luogo; e di fatto i commissari che riescono meglio, sono di solito quelli presi

al di fuori del comune che deve essere amministrato straordinariamente.

Ora voi affidando ad una Commissione del luogo, costituita coll'atto solenne del decreto reale, e dandole un voto nell'amministrazione, un voto sia pure consultivo, andate a sollevare i partiti, andate a dare un carattere politico a queste Commissioni, e per esse togliete uno dei requisiti migliori che si possano dare alla nomina dei commissari straordinari, e togliere ad essi una influenza grande ed efficace.

E siccome effettivamente noi dobbiamo mirare a che l'amministrazione futura possa svolgersi bene, io non comprendo perchè si voglia invece segnalare le persone migliori del paese all'opposizione dell'amministrazione passata, e probabilmente a quella degli elettori.

Non è un ufficio simpatico per una persona del luogo, quello di unirsi intorno a un commissario per coadiuvarlo in un'amministrazione di rigore, che è diventata una specie di penalità per quel comune che ha perduto la propria amministrazione elettiva.

Entrando in quest'ordine d'idee, mi pare che bisognerebbe riflettere bene prima di accogliere questo concetto dell'Ufficio centrale.

Quando verranno le elezioni, i membri di queste Commissioni, o riusciranno eletti, e sarà diminuito il valore della loro elezione, perchè si crederà che la posizione ufficiale che avevano avrà influito a farli eleggere; o non riusciranno e allora sarà una condanna all'amministrazione del commissario, ed esso porterà, senza volerlo, la responsabilità dell'esito delle elezioni.

Non discutendo teorie, che saranno buone, noi dobbiamo attenerci a ciò che la pratica ci insegna. Insomma quella Commissione sarà un inciampo, una complicazione.

Lasciamo andare tutte queste complicazioni, teniamoci al semplice.

Abbiamo dei buoni commissari; scegliamo bene, mandiamo dei commissari che abbiano una vera autorità, che abbiano un carattere indipendente dalle passioni locali.

Questi prenderanno consiglio, si faranno aiutare dalle persone migliori del paese, ed allora noi daremo vera efficacia al provvedimento grave di uno scioglimento; diversamente i pericoli che io ho segnalato, le conseguenze dannose che temo, credo che si verificheranno.

Quando avrò sentito la Commissione presenterò quell'emendamento all'articolo che emergerà opportuno dalla discussione.

PELLEGRINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI, *relatore*. L'osservazione dell'onorevole senatore Borgnini, non essere egli amico dei commissari straordinari e preferire una mediocre amministrazione comunale elettiva ad un ottimo commissario regio, corrisponde perfettamente e pienamente al sentimento dell'Ufficio centrale e mio, replicatamente manifestato e nella relazione e nella discussione generale, onde non sarà mai abbastanza raccomandato, che si tolleri, finchè è possibile, il male passeggero in qualche amministrazione elettiva prima di ricorrere al rimedio straordinario del commissario regio.

Così del pari siamo perfettamente d'accordo con l'onor. senatore Gadda quando dice: più di ogni legislativo provvedimento è cosa principalmente necessaria, che si scelgano buoni, anzi possibilmente ottimi commissari straordinari. Noi pure l'avevamo affermato, e su queste massime generali è impossibile dividerci fra di noi. Ma quando si viene ai particolari, vediamo gli onor. senatori che hanno parlato manifestare molta contrarietà di desideri.

Dall'una parte l'onor. senatore Borgnini trova nella Commissione che deve assistere il commissario, quando sia nominato per un lunghissimo periodo di tempo, un elemento utile, tanto che ne domanda l'estensione ad ogni comune che presenti una certa importanza. Però non mi è parso che la volesse estesa a tutti i comuni.

Viceversa l'onor. senatore Gadda vuole che i commissari regi siano lasciati liberi, anche nel caso di lunghissima durata delle loro funzioni, come lo sono nel caso ordinario della durata in ufficio fino a sei mesi, di scegliersi se e quando vogliono e chi vogliono a consiglieri e collaboratori: mentre nella Commissione da noi proposta nel solo caso della lunga durata in funzione del commissario, vede un pericolo analogo a quello che è da noi indicato per i Consigli regi.

Uno dei nostri onorevoli Colleghi desidera che la nomina dei commissari, per dare maggiore solennità ed importanza all'ufficio, sia fatta con decreto reale, come noi proponiamo:

un altro invece desidera che la nomina sia rilasciata alla libera scelta del commissario stesso od al prefetto, ed al più concederebbe di arrivare sino al Ministero dell'interno.

A questi desideri opposti, risponde l'Ufficio centrale riportandosi alle considerazioni già ripetutamente esposte per giustificare il partito da lui preferito.

Però (e qui parlo proprio per conto mio personalmente) io credo che si potrebbe accettare una modificazione conforme ad uno dei desideri manifestati dall'onor. senatore Borgnini. Nella proposta dell'Ufficio centrale, la nomina della Commissione è limitata, sempre nel caso del quarto scioglimento del Consiglio dei comuni, ai soli capoluoghi di provincia, per la correlazione con un altro dei progetti presentati da questo Ufficio centrale, secondo il quale questi soli comuni appartengono alla prima classe; ed ai comuni di prima classe sono equiparate le provincie per le quali è già stabilita la Commissione nell'art. 269 della legge attuale, dato lo scioglimento del Consiglio provinciale. Noi supponemmo che il Senato discutesse prima quel progetto sulla divisione dei comuni in classi e poi questo. Così si vedrà quando si discuteranno gli articoli 8 e 9 di questo disegno di legge, che ancora un altro dei cinque progetti da noi esaminati avrebbe dovuto esser prima di questo discusso secondo la presupposizione nostra. Sebbene qui questi comuni sian chiamati capoluoghi di provincia, pure rimane, che una delle ragioni di distinguere questi da altri comuni fu che questi soli comuni capoluoghi di provincia appartengono alla prima classe, e ad essi sono equiparate le provincie, per le quali già la legge vigente, art. 269, contempla una Commissione, scelta fra gli eleggibili a consiglieri ma che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio, pur nominata con decreto reale. Questo sistema noi mantenemmo per la nomina della Commissione qui proposta. Non è stata però la divisione dei comuni in classi l'unica ragione del diverso trattamento proposto per i diversi comuni. L'onor. Borgnini (che ha avuto la cortesia di citare la prima parte del paragrafo XI della relazione, troverà che nella seconda parte dello stesso paragrafo sono indicate altre ragioni per le quali questa nomina fu limitata ai comuni più importanti, importanza che determinammo con criterio

eguale a quello seguito nell'assegnazione dei comuni alle varie classi.

Ritenuto però che qui si tratta soltanto di giudicare di questa importanza all'unico scopo di estendere o no i casi della nomina della Commissione, e senza pregiudicare in modo alcuno quanto si stabilirà nei riguardi della divisione dei comuni per classi, ammetto che ai fini di questo disegno di legge, la importanza dei comuni possa essere determinata anche con altri criteri, che non sia quello del capoluogo provinciale.

Sta il fatto che vi sono comuni, anche più importanti di altri che sono capoluoghi di provincia: onde per opinione mia personale, credo che si potrebbe aggiungere in questo articolo ai comuni *capiluoghi di provincia, altri comuni che abbiano una certa importanza*; e questa importanza si potrebbe desumere dal numero dei consiglieri al comune assegnati.

A termine dell'articolo 13 della legge vi sono comuni i cui Consigli hanno 80, 60, 40 consiglieri e 30 se il comune non ha meno di 10,000 abitanti. Si potrebbe estendere la disposizione dell'articolo, parlo per me non per l'Ufficio centrale, fino a quei comuni al cui Consiglio siano assegnati almeno 30 consiglieri.

Non potrei invece accettare le altre osservazioni dell'onorevole Borgnini.

È opportuno, ripeto ancora una volta, per l'importanza morale dell'ufficio e per l'autorità morale che può acquistare utilmente la Commissione per quanto consultiva, prescriverne la nomina col decreto reale. Rilasciarne la scelta al commissario, toglie ogni indipendenza e prestigio ai membri della Commissione, i quali pur essendo consulenti, devono presentare qualche autorità nel loro consiglio. Altrimenti si dirà, che il commissario regio formò una Commissione a immagine e similitudine sua; non andò a ricercare le persone più idonee, ma le più servili o già ispirate alle identiche sue idee ed ai propositi suoi. La Giunta amministrativa, chiamata ad approvare le risoluzioni del commissario, non avrebbe ragione di dare quel peso che per noi deve avere il parere della Commissione, quando fosse il riflesso della stessa mente del commissario deliberante.

Non si compromette l'autorità reale col richiedere il decreto regio. Tutti sanno che responsabili di tutti i decreti sono soltanto i

ministri, e poichè anche l'onorevole Borgnini si mostrava disposto a giungere fino al Ministero, non ha ragione sostanziale per opporsi alla nostra proposta.

Non potendo qui interpellare l'Ufficio centrale, che è questa volta costituito da un numero doppio di membri, se aderisca ad emendare l'articolo nel senso da me accennato in corrispondenza al desiderio manifestato dall'onorevole senatore Borgnini, d'accordo, ho ragione di credere, con l'onorevole presidente del Consiglio, e nel desiderio di conoscere gli emendamenti enunciati dall'onorevole Serena, ed infine nella speranza che il senatore Gadda non voglia trattenersi dal produrre quell'emendamento che ha preannunziato, vorrei che la discussione su questo articolo fosse sospesa e l'articolo rinviato all'Ufficio centrale. Noi cerchiamo di pieno accordo con l'onorevole presidente del Consiglio, di fare una legge che possa corrispondere nel modo più conveniente, ai bisogni del Governo e agli interessi del paese. Siamo tutti ispirati dallo stesso concetto, animati dallo stesso desiderio.

Rimandato questo articolo all'Ufficio centrale, esso esaminerà gli emendamenti già proposti ed altri che gli venissero presentati; e nel riferirne al Senato dirà se sia il caso d'introdurre modificazioni, e quali, all'articolo stesso, che siano conciliabili con l'armonia della legge.

Concludo pregando i signori senatori che hanno manifestato il proposito di proporre qualche modificazione agli articoli, di volerla compilare in iscritto e trasmettere tosto all'Ufficio centrale: e prego il Senato di voler sospendere la discussione di questo articolo e rimandarlo all'Ufficio centrale per le eventuali modificazioni che convenisse introdurvi.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. - Ha facoltà di parlare.

DI RUDINI', *presidente del Consiglio*. Io mi associo alle conclusioni dell'onorevole relatore.

Dirò di più. Io mi associo a tutte le considerazioni che egli ha svolto nel suo discorso di poco fa; non le ripeto, visto che l'articolo deve essere emendato; ma ho tenuto a dichiararlo perchè se ne doveva formulare una nuova edizione, forse non era male che l'Ufficio centrale avesse saputo quale era l'opinione mia.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale ha proposto di sospendere ogni deliberazione sull'articolo 3.

La proposta è accettata dal signor ministro.

Chi approva questa proposta sospensiva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

La continuazione della discussione è quindi rimandata a domani.

L'ordine del giorno per la seduta di domani è il seguente :

Alle ore 14 riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge :

Convenzione col Municipio di Napoli per permuta d'immobili allo scopo di isolare il maschio Angioino del Castelnuovo in detta città (n. 142 - *urgenza*).

Riforma dei dazi comunali di consumo (n. 149 - *urgenza*).

NB. L'Ufficio 2° deve anche esaminare il disegno di legge: « Ordinamento dell'Istituto agrario sperimentale di Perugia (n. 146).

Alle ore 15 seduta pubblica.

1. Interpellanza del senatore Todaro ai ministri dell'interno e dei lavori pubblici sul

modo nel quale è stata risolta la pendenza dell'acqua potabile del comune di Tripi.

2. Discussione dei seguenti disegni di legge :

Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali (n. 10 - *seguito*) ;

Riforma delle funzioni delle autorità governative ed amministrative nelle provincie (n. 13) ;

Divisione dei comuni in classi agli effetti della tutela, consorzi comunali facoltativi, vigilanza e *referendum* (n. 11) ;

Responsabilità degli amministratori comunali e provinciali (n. 9) ;

Modificazioni alla legge organica sul Consiglio di Stato (n. 20) ;

Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina nell'esercito permanente (n. 134 - *urgenza*).

La seduta è sciolta (ore 17 e 40).

Licenziato per la stampa il 29 aprile 1898 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore-rogente l'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche